

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1092)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 marzo 1965 (V. Stampato n. 2115)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1965*

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro.

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma medesimo.

Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

La inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro della sanità.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

Art. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

La concessione della garanzia impegna la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo nell'ammontare occorrente.

Art. 5.

Gli enti locali, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 6.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 7.

Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, l'intendente di finanza competente per territorio è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente locale, sulle somme a questi spettanti, quelle corrispondenti alle annualità dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato d'ufficio emesso dall'intendente di finanza. Il mandato costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'ente debitore.

Art. 8.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

Art. 9.

Alla spesa prevista dall'articolo 8 si provvede per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.